

**ARPA Friuli-Venezia Giulia**  
**Scuola Permanente sui Suoli e Siti Inquinati**  
**IV° Sessione 27-28 Novembre 2002**  
**“Ruoli e competenze degli Organi Istituzionali”**  
**D.M. 471/1999**

## *La certificazione degli interventi di bonifica: il ruolo della Provincia*

dott. Andrea Zelioli  
Provincia di Milano  
C.so di P.ta Vittoria 27, Milano  
Ufficio Bonifiche suolo e sottosuolo  
Settore Suolo Sottosuolo e Industrie a rischio  
Tel. 0277403616 - 3807

### I RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Il termine “bonifica” è entrato per la prima volta nel lessico del legislatore statale con la L. 29 ottobre 1987 n. 441, di conversione del D.L. 31 agosto 1987 n. 361 recante “Disposizioni urgenti in materia di smaltimento rifiuti”

Tale normativa si proponeva, da una parte quello di porre un argine al dilagante fenomeno dello smaltimento incontrollato dei rifiuti, causa di un generale degrado ambientale, dall'altra quello di affidare alle Regioni l'attività programmatica di una serie di interventi a carattere ripristinatorio; d'altro canto il legislatore non esplicitava alcun aspetto essenziale, come il soggetto obbligato alla bonifica, gli obiettivi di qualità della bonifica, i modelli procedurali e le competenze amministrative.

La successiva normativa, il Decreto 121/89, “Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le regioni e province autonome, dei piani di bonifica (...)”, non risolve le succitate problematiche, limitandosi a specificare le fasi della complessa attività di pianificazione.

In tale contesto alcune regioni, Piemonte, Toscana ed Emilia Romagna, in primo luogo, Regione Lombardia poi, hanno portato a termine, nel corso dei primi anni '90, significative operazioni legislative, vere e proprie esperienze pilota, che hanno avuto l'intento di colmare le lacune lasciate dalla normativa statale in termini di regole procedurali, di limiti di accettabilità e di bonifica, ecc.

Anche la Provincia di Milano, per affrontare la gravissima situazione ambientale relativa all'area ex Acna di Cesano Maderno (nord Milano), ha predisposto nei primi anni '90 una proposta metodologica a disposizione degli operatori pubblici e privati, quale strumento standardizzato per operare in modo omogeneo in tutte le innumerevoli situazioni in cui fosse necessario valutare e realizzare interventi di bonifica, anche con l'ausilio dell'analisi di rischio.

Arriviamo infine al D.Lgs. 22/1997 dove, ancora una volta all'interno di una normativa nazionale dedicata in modo specifico alla gestione dei rifiuti, la materia bonifiche viene definitivamente affrontata e, mediante il successivo DM 471/99, regolamentata sul piano tecnico.

## LA CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA

La certificazione è un atto amministrativo che conclude il procedimento relativo alla bonifica di un sito contaminato; tale procedimento può essere aperto secondo tre diverse possibilità, di cui agli artt. 7, 8, 9 del D.M. 471/99: notifica, ordinanza o a iniziativa dell'interessato.

L'Ente preposto alla certificazione è, come individuato dal Decreto Ronchi, la Provincia:

- Art. 17, c. 8 del D.Lgs. 22/97:  
“Il completamento degli interventi previsti di cui ai progetti di cui al comma 2, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla provincia competente per territorio”

Tale concetto è ripreso e approfondito dal decreto attuativo n. 471 del 25.10.99, all'Art. 12, c.2 e 3:

- “Il completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale e la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione, predisposta in conformità ai criteri ed ai contenuti indicati nell'Allegato 5. Il completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente e la conformità degli stessi al progetto approvato non può comunque essere accertato se non decorsi cinque anni dall'effettuazione del primo controllo ai sensi del comma 4.”
- “La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 9.”

Grande rilevanza viene assunta sia dagli aspetti formali che sostanziali dell'atto di certificazione, in particolare si possono immediatamente porre alcuni quesiti:

- La certificazione emessa dalla provincia è riferibile ad una verifica della conformità delle opere realizzate al progetto autorizzato oppure si tratta di un collaudo vero e proprio relativo agli obiettivi prefissati nel progetto?
- Nel caso di indagini che non abbiano evidenziato la presenza di superamento delle concentrazioni limite a chi spetta l'emissione di un atto di liberatoria del sito?
- La certificazione posta in capo alla Provincia è relativa all'intero sito oppure alle sole aree “focolaio”, oggetto di bonifica?
- La certificazione come si armonizza con il consueto monitoraggio post-bonifica che può prevedere tempi anche lunghi?

A tali quesiti, sia per i risvolti pratici che tecnici ed economici che essi comportano, si può cercare di dare una risposta:

- la certificazione di avvenuta bonifica si fonda su un progetto approvato, viene quindi rilasciata conseguentemente all'esecuzione di interventi di bonifica eseguiti su un'area, in relazione a quei contaminanti riscontrati in fase di caratterizzazione: non è pertanto una certificazione di qualità ambientale su un sito.
- si rilascia solo ad attivazione dell'art. 17 del D.Lgs. 22/97: indagini in qualsivoglia modo condotte che non hanno portato all'accertamento del superamento dei limiti stabiliti dal D.M. 471/99 non possono essere certificate; peraltro, tali indagini possono costituire elemento di valutazione ai fini del rilascio di eventuali concessioni edilizie;
- decade nel momento in cui il sito è soggetto a mutamento di destinazione d'uso.
- può essere rilasciata per singoli lotti funzionali, in accordo con i lotti definiti nel progetto esecutivo, a patto che la bonifica approvata preveda le diverse “fasi”.
- nel caso di interventi con misure di sicurezza che prevedano un monitoraggio di alcuni parametri ambientali per la verifica del raggiungimento delle CMA prefissate, può essere emessa dopo un periodo di rilevazioni sufficientemente significative per ricostruire il trend dei dati.

## LE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Alla luce delle competenze attribuite alle Province, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 22/97 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e successive integrazioni e modifiche, è evidente che l'atto finale di certificazione non si può ridurre a un documento formale, ma si fonda su una istruttoria tecnica che la Provincia di Milano ha sinora seguito in prima persona sin dalle prime fasi di avvio, e che dal punto di vista operativo si concretizza nelle seguenti attività:

- Attività di supporto ai Comuni nella valutazione del Piano di Caratterizzazione e dei Progetti, con la verifica della documentazione presentata, la partecipazione a Conferenze dei Servizi/riunioni tecniche sotto il coordinamento comunale, pareri e indicazioni tecniche sulle indagini da eseguire, sopralluoghi di controllo e di verifica degli interventi in atto, in collaborazione con ARPA;
- Sopralluoghi di controllo e verifica in corso d'opera, con la stesura di verbali relativi allo stato di avanzamento dei lavori;
- Modifiche tecnico-operative migliorative in corso d'opera;
- predisposizione di relazioni tecniche per Segnalazioni all'Autorità Giudiziaria.

Quanto sopra detto andrà poi a costituire parte sostanziale della relazione tecnica di sintesi, allegata alla Certificazione.

## I MODELLI DI CERTIFICAZIONE

I presupposti al rilascio della certificazione sono che gli interventi realizzati siano conformi al progetto approvato e che i dati relativi alle verifiche di collaudo finale ed al successivo monitoraggio, attestino l'efficacia di quanto realizzato in termini di concentrazione degli inquinanti analizzati in relazione agli obiettivi della bonifica.

Nell'allegato 5 al decreto ministeriale sono riportati due modelli di certificazione (*vedi allegati*):

- Bonifica (Mod. A)
- Messa in sicurezza permanente (Mod. A)
- Bonifica con misure di sicurezza (Mod. B)

Oltre a tali tipologie ben codificate, si aggiungono alcune situazioni particolari:

### Attestazioni ante D.M. 471/99

E' risultato di fatto inevitabile che alla data di entrata in vigore del DM 471/99, si sia verificato un regime di sovrapposizione normativo.

Benché lo stesso Decreto Ministeriale sancisca la validità e l'efficacia dei provvedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti di bonifica per i quali è intervenuto il provvedimento finale o sia conclusa con parere favorevole l'istruttoria, (art 18, c. 2), risulta peraltro evidente che i limiti di riferimento antecedenti a quelli entrati in vigore con il D.M. 471/99 possono (e nella maggior parte dei casi lo sono) essere diversi e che inoltre variazioni sono subentrate anche con le classi di destinazione d'uso del suolo, con la conseguenza che, a seguito di interventi di bonifica ultimati con precedenti normative, le concentrazioni di sostanze nel suolo o nelle acque risultano superiori a quelle ammesse nell'allegato 1 del D.M. 471, senza peraltro che sia stata necessariamente condotta un'analisi di rischio specifica.

Tale paradosso si manifesta in modo particolarmente evidente nei casi in cui alla bonifica effettuata e conclusa con il raggiungimento dei limiti fissati dalla normativa regionale (a volte meno restrittivi) segue l'apertura di un cantiere edilizio che produrrà terreni di scavo con concentrazioni eccedenti i limiti della normativa nazionale, che dovranno quindi essere smaltiti in discarica come rifiuti.

In ogni caso, la conclusione degli interventi approvati e realizzati prima dell'entrata in vigore del D.M. 471/99 trova la sua esplicitazione in un atto dirigenziale (Attestazione) che, specificando nelle premesse il quadro normativo ed i limiti di riferimento adottati, conclude di fatto il procedimento.

### Certificazioni ex art. 13 D.M. 471/99

L'art. 13 del Decreto Ministeriale sancisce che, nel caso di interventi di modesta entità, e cioè con quantitativi di terreni contaminati inferiori a 100 mc, sia previsto uno sgravio delle procedure autorizzative: il soggetto responsabile della bonifica trasmette 60 giorni prima dell'inizio degli interventi, il progetto esecutivo al Comune, il quale può richiedere integrazioni, formulare prescrizioni o vietarne l'esecuzione

A tale scopo ogni Regione deve dotarsi di un regolamento per disciplinare le tipologie di intervento.

La Regione Lombardia ha provveduto a regolamentare le procedure semplificate per la realizzazione degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale ai sensi dell'art. 13 del D.M. 471/99, con apposita delibera (DGR 11.4.2001 n.7/4219) basata sostanzialmente sui seguenti criteri:

- Non si applica ad interventi con misura di sicurezza, messa in sicurezza permanente e se sono in corso altri interventi di bonifica, non deve essere rinvenuta contaminazione in falda;
- L'area deve essere iscritta all'interno di un poligono, massimo 6 vertici, con area < inferiore a 120 mq ricadente all'interno di un solo comune;
- Deve sussistere l'assenza di pericolo di ingestione, inalazione, esplosione;
- Le sostanze individuate non devono ricadere tra quelle che presentano, nella colonna b della tab. 1 del D.M. 471/99, un limite di concentrazione inferiore ai 2 mg/kg s.s.;
- Il volume di terreno da asportare deve essere inferiore a 100 mc;
- Il tempo necessario per la bonifica deve essere inferiore a 30 giorni.

Anche in questi casi la certificazione dovrà essere rilasciata dalla Provincia, sulla base della relazione che il funzionario redigerà, a seguito dei sopralluoghi di verifica effettuati, ed a fronte della documentazione depositata agli atti.

### EFFETTI DELLA CERTIFICAZIONE

#### ➤ Svincolo delle garanzie finanziarie:

L'emissione dell'atto di certificazione consente lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate a favore della Regione (art. 10, c.9), nella misura minima del 20 % dell'importo totale dei lavori.

#### ➤ Cancellazione dell'onere reale sull'area:

L'avvenuto completamento delle opere di bonifica comporta, per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, la cancellazione delle limitazioni d'uso e dei vincoli dal certificato di destinazione urbanistica (onere reale), vincoli che invece permangono nel caso degli interventi di messa in sicurezza permanente e di bonifica con misure di sicurezza (art 6, comma 4).

➤ Svincolo delle concessioni edilizie:

Si può procedere, con le eventuali limitazioni d'utilizzo specificate, al riuso funzionale dell'area bonificata ed alla sua restituzione a una fruibilità compatibile con gli obiettivi di salvaguardia delle componenti ambientali e di tutela della salute umana.

E' evidente per altri versi che la tempistica di alcuni interventi edilizi (ad es. demolizioni, scavi) potrà invece essere strutturata funzionalmente agli interventi di bonifica da realizzarsi.

## IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DELLA CERTIFICAZIONE

Si può sintetizzare nei seguenti punti principali:

- Istanza da parte del soggetto responsabile / proprietario
- Apertura del procedimento amministrativo
- Eventuale richiesta di integrazioni alla documentazione (con relativa sospensione dei tempi amministrativi)
- Iter
- Conclusione (entro 90 gg): atto del Dirigente (disposizione/determinazione)
- Trasmissione al Segretario Generale, al Presidente, all'Assessore all'Ambiente, Risorse ed Idraulica, ai Capi Gruppo, all'Archivio per esposizione all'Albo
- Trascorsi 15 giorni di pubblicazione all'Albo Provinciale, notifica all'interessato, e agli Enti

## LA RELAZIONE TECNICA

La **relazione di fine lavori** è predisposta dal Direttore Lavori e accompagna l'istanza di certificazione presentata dalla parte; deve contenere i seguenti riferimenti:

1. Attuale proprietà dell'area (Ragione sociale e indirizzo);
2. Società che ha eseguito i lavori di bonifica (se diverso dalla Proprietà);
3. Ubicazione dell'area (Comune ed indirizzo);
4. Riferimenti catastali dell'area;
5. Planimetria con evidenziata l'area di intervento;
6. Precisazione sulla dimensione dell'intervento di bonifica (intera area o lotto);
7. Certificato di destinazione urbanistica dell'area;
8. Causa dell'inquinamento;
9. Tipologia di inquinanti;
10. Atti comunali di approvazione del piano di indagine del piano di caratterizzazione e del progetto di bonifica;
11. Eventuali modifiche e o integrazioni ai piani di cui al punto precedente approvati dal Comune;
12. Descrizione degli interventi previsti nel progetto di bonifica approvato;
13. Riferimenti alla documentazione tecnica di parte pubblica (analisi);
14. Relazione di collaudo del progetto a firma del Collaudatore (o del Direttore dei lavori) della parte privata;
15. Documentazione inerente lo smaltimento/trattamento dei rifiuti;

La **relazione tecnica finale di sintesi** è predisposta dal funzionario della Provincia e deve contenere i riferimenti a tutta la documentazione prodotta durante l'iter procedimentale, eventuali prescrizioni (durata e frequenza dei monitoraggi) successivi alla conclusione degli interventi ed, in allegato, i referti analitici dei collaudi di parte pubblica effettuati sulle matrici ambientali coinvolte.

In particolare devono essere effettuati richiami specifici alla seguente documentazione:

- Piano di caratterizzazione
- Progetti preliminare/definitivo/esecutivo e relative varianti approvate
- Relazione di fine lavori e/o collaudo
- Svolgimento dei lavori (report, SAL)
- Verbali dei sopralluoghi di controllo (ARPA/Provincia)
- Verbali Conferenze dei Servizi
- Documentazione inerente lo smaltimento rifiuti
- Documentazione analitica di parte e pubblica

Per quanto riguarda la messa in sicurezza permanente, il documento non solo deve prevedere precise prescrizioni per il monitoraggio, ma anche vincoli per il mantenimento dell'integrità delle opere specifiche realizzate (impermeabilizzazioni, diaframmi, pozzi di sbarramento, ecc.).

#### LA CERTIFICAZIONE NEI CASI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE (art. 12, c2)

- Si certifica dopo cinque anni dal primo controllo; per la definizione di modalità e tempi dei monitoraggi da effettuarsi in tale periodo, si può eventualmente fare riferimento ai regolamenti tecnici (Regionali) relativi alla post-chiusura delle discariche.

#### LA CERTIFICAZIONE NEI CASI DI BONIFICA CON MISURE DI SICUREZZA

- Si può certificare la regolare esecuzione degli interventi di mitigazione adottati ed il raggiungimento di eventuali obiettivi di bonifica sito-specifici, definiti mediante analisi di rischio.
- In ogni caso la contaminazione residua deve essere monitorata a tempo indeterminato, al fine di accertare nel tempo l'efficacia degli interventi.

## ALLEGATI

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE  
15-12-1999 Serie generali- - n. 293

### Allegato 5

SCHEMA di MODELLO da adottare per la CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA  
BONIFICA / MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE

#### **MODELLO A) Certificazione del completamento di interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente**

Area.....  
di proprietà.....,  
Comune di.....,

(N.B. La planimetria allegata riportante i confini areali  
dell'area oggetto dell'intervento di bonifica costituisce parte  
integrante della presente certificazione)

Visto il D.Lgs. del 5 febbraio 1997 n.^2 "Attuazione delle  
direttive 91/156/CEE sui rifiuti,  
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e  
siti rifiuti da imballaggio"

considerato il D.M. n.....del..... concernente.....;

preso atto del piano delle indagini del sito approvato in data.....dal Comune di.....;

preso atto del vigente P.R.G. del Comune di.....che per l'area in oggetto prevede una destinazione a uso.....;

considerata la situazione di inquinamento emersa dalle indagini di cui sopra che ha evidenziato la presenza di contaminazione da .....e.....eccedente i valori di concentrazione limite accettabili in relazione alla specifica destinazione d'uso del sito, previsti dall'Allegato 1 del D.M. ...del.....sopracitato;

(considerata la presenza di rifiuti stoccati di cui non è possibile procedere alla rimozione) che ha evidenziato la presenza di contaminazione da.....e.....eccedente i valori di concentrazione limite accettabili in relazione alla specifica destinazione d'uso del sito, previsti dall'Allegato 1 del D.M.....del.... sopracitato;

preso atto del progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale..... approvato dal Comune/Regione in data.....che prevede la realizzazione di.....;

vista la relazione di fine lavori del.....a firma del Direttore dei Lavori.....

e la relazione di collaudo del progetto del .....a firma di.....;

esaminate le risultanze dei controlli effettuati dai tecnici provinciali durante l'effettuazione degli interventi di bonifica, ai sensi dell'art. 20, comma 1/b del citato decreto;

acquisiti i risultati del monitoraggio condotto sul sito;

vista la relazione tecnica finale di sintesi del.....predisposta dai funzionari..... della Provincia di ..... che costituisce allegato tecnico integrante del presente atto di certificazione;

SI CERTIFICA



1. Che le opere realizzate e gli interventi effettuati risultano conformi al progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale .. approvato dal Comune/Regione in data .....con le varianti resesi necessarie in corso d'opera e successivamente autorizzate in data..... e pertanto gli interventi previsti dal progetto si possono ritenere completati;
2. Che gli accertamenti di collaudo e verifica specificatamente effettuati su indicazione e controllo della Provincia, in corrispondenza dei focolai di contaminazione individuati dalle indagini condotte, non hanno evidenziato nelle matrici ambientali superamenti, per i parametri ricercati, dei limiti di accettabilità previsti dal D.M.....del.....;
3. Che le risultanze del monitoraggio condotto sulle matrici ambientali inerenti il sito in oggetto hanno indicato che il contributo di contaminazione da parte degli inquinanti considerati nel sito non provoca il superamento dei limiti previsti dal sopracitato D.M.;

SI PRECISA

nel contempo che, nel caso di un eventuale mutamento di destinazione d'uso dell'area in oggetto previsto dal vigente P.R.G. comporti l'applicazione di valori di concentrazione limite accettabili più restrittivi, la proprietà dovrà impegnarsi a procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 13 del citato D.Lgs.;

fermo quanto sopra

SI INVITA

ai sensi dell'art. 20, comma 1/b del citato D.Lgs. n. 22/97, la società/sig.....proprietaria dell'area.....sita in.....a proseguire le operazioni di monitoraggio con le specifiche modalità e i tempi indicati nella relazione tecnica finale di sintesi della Provincia di.....del..... trasmettendone tempestivamente le risultanze a tutti gli Enti preposti che si riservano comunque la facoltà di effettuare a propria discrezione controcampioni ufficiali.

Qualora da tale monitoraggio emergessero elementi tali per cui si individuino condizioni di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili previsti per le varie matrici ambientali dal D.M..... attribuibili al sito in questione, si dovrà procedere secondo quanto previsto dall'art. 17, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 22/97.  
.....lì.....

Il Dirigente

**MODELLO B) Certificazione del completamento degli  
interventi bonifica e ripristino ambientale con misure di  
sicurezza.**

Area.....  
di proprietà.....  
Comune di.....

(N.B. La planimetria allegata riportante i confini areali  
dell'area oggetto dell'intervento di bonifica costituisce parte  
integrante della presente certificazione)

Visto il D.Lgs. del 5 febbraio 1997 n.22 "Attuazione delle  
direttive 91/156/CEE sui rifiuti,  
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e  
sui rifiuti da imballaggio"  
considerato il D.M. n..... del.....  
concernente.....

preso atto del progetto di indagine e caratterizzazione del sito  
approvato in data.....dal Comune di.....;

preso atto del vigente P.R.G. del Comune di.....che  
per l'area in oggetto prevede una destinazione a  
uso.....;

considerata la situazione di inquinamento emersa dalle indagini di  
cui sopra che ha evidenziato la presenza di contaminazione  
da.....e.....eccedente i limiti di accettabilità di  
contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee in relazione  
alla specifica destinazione d'uso del sito, previsti dal  
D.M.....del..... sopraccitato;

preso atto del progetto di bonifica e ripristino ambientale con  
misure di sicurezza ..... approvato dal Comune/Regione in  
data.....che prevede la realizzazione di misure di  
sicurezza dell'area in oggetto, in considerazione del fatto che,  
sulla base degli accertamenti condotti, delle migliori tecnologie  
di bonifica e disinquinamento attualmente disponibili e della  
destinazione d'uso del sito prevista dal P.R.G. vigente, non è  
possibile il raggiungimento dei valori di concentrazione limite  
accettabili previsti per la destinazione d'uso del sito stabiliti  
dall'Allegato 1 del D.M..... del.....  
sopraccitato;

considerate le varianti in corso d'opera rese necessarie e  
approvate dal Comune in data.....;

vista la relazione di fine lavori del.....a  
firma del Direttore dei Lavori.....

e la relazione di collaudo del progetto del .....a  
firma di.....;

esaminate le risultanze dei controlli effettuati dai tecnici provinciali durante l'effettuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 20, comma 1/b del citato decreto;

acquisiti i risultati del monitoraggio condotto sul sito;

vista la relazione tecnica finale di sintesi del.....predisposta dai funzionari.....della Provincia di ..... che costituisce allegato tecnico integrante del presente atto di certificazione;.

#### SI CERTIFICA

1. che le opere realizzate e gli interventi effettuati risultano conformi al progetto.....approvato dal Comune/Regione in data .....con le varianti resesi necessarie in corso d'opera e successivamente autorizzate in data..... e pertanto gli interventi previsti dal progetto si possono ritenere completati;
2. che gli accertamenti di collaudo e verifica specificamente effettuati su indicazione e controllo della Provincia, in corrispondenza dei focolai di contaminazione individuati dalle indagini condotte, non hanno evidenziato nelle matrici ambientali superamenti, per i parametri ricercati, confermando l'efficacia delle misure di sicurezza;
3. che le risultanze del monitoraggio condotto su tutte le matrici ambientali analizzate, inerenti il Sito in oggetto, per gli inquinanti considerati non evidenziano danni derivanti dall'inquinamento residuo;

#### SI PRESCRIVE

quanto segue:

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 1/b del citato D.Lgs. n.22/97, la Società/sig.....proprietaria dell'area.....sita in.....dovrà proseguire le operazioni di monitoraggio ambientale con le specifiche modalità e i tempi indicati nella relazione tecnica finale di sintesi della Provincia, di.....del.....trasmettendone tempestivamente le risultanze a tutti gli Enti preposti che si riservano comunque la facoltà di effettuare a propria discrezione controcampioni ufficiali.
2. Qualora da tale monitoraggio si individuino condizioni tali da evidenziare danni derivanti dall'inquinamento residuo, la proprietà dovrà impegnarsi a procedere a rivalutare le nuove condizioni accertate presentando un nuovo progetto da autorizzarsi da parte del Comune e con l'eventuale realizzazione di nuove misure di sicurezza e si rendessero necessari, per il raggiungimento delle condizioni di sicurezza, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 6 del D.Lgs. n.22/97;
3. Nel caso in cui un eventuale mutamento di destinazione d'uso dell'area in oggetto previsto dal vigente P.R.G. comporti l'adozione di valori di concentrazione limite accettabili più restrittivi rispetto a quelli cui si è fatto riferimento nella progettazione degli interventi di messa in sicurezza, la proprietà dovrà impegnarsi a procedere alla redazione di un nuovo progetto da autorizzarsi da parte del Comune e con l'eventuale effettuazione dei nuovi interventi che si rendessero necessari per il raggiungimento delle condizioni di sicurezza, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 13 del D.Lgs. n. 22/97.

.lì.

Il Dirigente